



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 26 maggio 2021

Riduzione termini di accertamento. Condizioni e quadro normativo. Fattura immediata degli esercenti al dettaglio.

Risposta ad interpello dell'Agencia Entrate n. 331 dell'11 maggio 2021.

In risposta a specifico interpello l'Agencia ha fornito ulteriori chiarimenti per fruire del beneficio della **riduzione di due anni dei termini di decadenza per l'accertamento** ai fini IVA e II.DD. e per il termine di emissione della fattura nelle operazioni al dettaglio.

Dal punto di vista normativo la disposizione trova luce dall'articolo 3 del D.Lgs. 127/2015, che dispone la **riduzione di due anni** per i soggetti passivi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per le operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

L'Agencia specifica che l'agevolazione si applica a coloro che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti, pertanto rimangono esclusi i soggetti che non documentano in tal modo le operazioni, compresi coloro che, essendo esonerati, non vi ricorrono volontariamente.

Con riguardo al caso specifico, l'Agencia chiarisce che la società che fornisce servizi di mensa ai dipendenti, per fruire della riduzione dei termini di accertamento, deve certificare le operazioni mediante documento commerciale o, in alternativa, mediante fattura immediata o differita, nonostante i servizi di mensa siano esonerati dagli obblighi documentali *ex art. 2 lett. i) del DPR 696/96*.

La società potrebbe emettere una fattura anticipata, riepilogativa per i pasti che verranno forniti nel successivo trimestre, anche se addebitati mensilmente, oppure una fattura

differita "trimestrale", entro il giorno 15 del mese successivo all'addebito trimestrale, purché all'atto della fornitura di ciascun pasto emetta un documento commerciale.

Non è consentita, invece, l'emissione di una fattura "immediata" entro 12 giorni dall'addebito in busta paga.

Per quanto riguarda la fattura immediata per le operazioni al dettaglio.

Per tali operazioni l'Agenzia con circolare 3/E/2020 aveva chiarito che l'esercente non è tenuto a rilasciare il documento commerciale qualora emetta fattura "immediata" entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

L'Agenzia sottolinea che adesso occorre tener conto del nuovo articolo 2, comma 5 del D.Lgs. 127/2015 che dispone che, su richiesta del cliente, la fattura è consegnata non oltre l'ultimazione dell'operazione.

Pertanto la fattura **immediata** deve essere consegnata entro e non oltre l'ultimazione del servizio, pertanto nello specifico la società interpellante non può emettere fattura entro 12 giorni dall'addebito mensile del corrispettivo, perché necessario che la fattura **immediata** accompagni la fruizione del pasto.

